

Statuto Associazione Scienze Politiche (ASP) Luiss, Roma

TITOLO I – Denominazione e finalità

Art. 1

1. In data 30 ottobre 1995 è stata istituita l'Associazione Scienze Politiche (ASP) e poi formalmente registrata presso la Segreteria della Libera Università degli Studi Sociali (Luiss) Guido Carli, operante all'interno dei confini della stessa in ogni suo Dipartimento.
2. ASP è un'associazione libera, apartitica e apolitica con una durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
3. L'Associazione si dota e viene regolata mediante il presente Statuto.

Art. 2

1. L'Associazione persegue l'obiettivo di promuovere attività formative ed esperienze curricolari ed extracurricolari finalizzate allo sviluppo delle carriere degli studenti così come alla loro crescita umana e personale, promuovendo la coesione e cooperazione tra gli stessi.
2. L'Associazione e le sue iniziative sono aperte e libere a ogni studente LUISS, senza pregiudizi o distinzioni di sesso, razza, lingua, genere, religione, cittadinanza, provenienza, usi e costumi.

Art. 3

1. L'Associazione incarna i valori di passione, serietà, unità, coesione, trasparenza, rispetto, lealtà, fiducia, internazionalità nei rapporti interni quanto in quelli esterni, così come anche in ogni iniziativa e progetto promosso dalla stessa.

TITOLO II – Struttura e organi dell'Associazione

Art. 4

1. L'organizzazione interna dell'Associazione ha geometria variabile a discrezione della Presidenza.

2. Ogni anno viene avviata una campagna di iscrizioni ai fini del coinvolgimento attivo e diretto degli studenti. Tale procedura viene ufficializzata attraverso un tesseramento, richiedente una cifra simbolica, volta alla produzione delle tessere stesse e alla contribuzione del fondo cassa associativo.
3. ASP si propone come realtà associativa a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e i valori.
4. Ai sensi di questo regolamento vengono definiti soci ordinari le persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e che abbiano contribuito in maniera rilevante, con il proprio operato, alla missione dell'associazione.

Art. 5

1. Possono diventare soci dell'Associazione tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università LUISS Guido Carli.
2. La quota di tesseramento annuale, di cui all'art. 4, comma 2 e 3, è fissata a 3€. Essa dà diritto alla tessera associativa, che consente di partecipare, in maniera agevolata e, talvolta, esclusiva, alle attività promosse dall'Associazione.
3. La tessera ha validità per l'anno accademico in corso e deve essere rinnovata all'inizio dell'anno seguente per mantenere lo status di socio.

Art. 6

1. I membri hanno diritto a:
 - a) partecipare a tutte le attività e gli eventi organizzati dall'Associazione;
 - b) essere informati sulla direzione, sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione;
2. Tutti i soci sono tenuti a:
 - a) rispettare le norme del presente Statuto;
 - b) comportarsi in maniera rispettosa nei confronti dell'Associazione tutta, le sue iniziative e i membri del Direttivo;
 - c) impegnarsi a partecipare attivamente, nei limiti del possibile, alle iniziative dell'Associazione e collaborare, ove possibile, alla realizzazione degli eventi.
3. Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di intervenire nei confronti dell'associato che ponga in essere condotte contrarie agli interessi dell'Associazione, ovvero che arrechino pregiudizio, di natura materiale o morale, all'immagine, al patrimonio o alle finalità istituzionali dell'Associazione.
4. Ogni provvedimento disciplinare deve essere preceduto da una formale convocazione dell'associato interessato dinanzi al Consiglio Direttivo. In tale sede deve essere garantito, a pena di nullità del provvedimento, il pieno esercizio del diritto al contraddittorio.

5. Le sanzioni sono irrogate dal Consiglio direttivo in base alla gravità del comportamento contestato, all'intensità del danno cagionato e all'eventuale reiterazione della condotta, secondo il seguente ordine di severità:
 - a) richiamo: misura di carattere ammonitorio, applicabile in caso di mancanze di lieve entità o comportamenti colposi non abituali.
 - b) diffida: formale avvertimento scritto, adottato a fronte di violazioni che, se reiterate, comporterebbero conseguenze più gravi.
 - c) espulsione: provvedimento estremo, adottato esclusivamente nei casi di grave compromissione del rapporto fiduciario o in presenza di danni ingenti, tali da rendere incompatibile la permanenza dell'associato nel sodalizio.
6. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro sette giorni, depositando ulteriori memorie presso il Consiglio direttivo.

Art. 7

1. Il Presidente è la figura di riferimento dell'Associazione di cui ne definisce la linea programmatica.
2. Il Consiglio direttivo è l'organo apicale di guida dell'Associazione. Assiste e coadiuva i lavori del Presidente e partecipa alle attività di grado maggiore dell'Associazione, quali l'elezione e la sfiducia del Presidente, l'indirizzo e il controllo della linea programmatica. Esso si compone dei seguenti membri:
 - a) Vicepresidente
 - b) Segretario Generale
 - c) Capo Dipartimento Eventi
 - d) Capo Dipartimento Visite Istituzionali
 - e) Capo Dipartimento Progetti
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo integrato da un rappresentante dei giornali associativi, The Journal ASP e Limes Club ASP, unitamente al Presidente uscente. Ai fini dell'elezione del Presidente è necessaria una maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei componenti fino al secondo scrutinio, a maggioranza assoluta dal terzo.
4. Il Presidente adempie alle seguenti funzioni:
 - a) designazione delle nuove cariche del Consiglio direttivo e del Direttivo;
 - b) nomina, previa consultazione del Consiglio direttivo, dei Responsabili di progetto, coordinandone l'operato e verificandone la conformità con le finalità statutarie;
 - c) rappresentanza dell'Associazione nelle relazioni con gli organi universitari e nei rapporti con enti terzi ed esterni all'Ateneo;
 - d) convocazione degli organi collegiali del Consiglio direttivo e del Direttivo, presiedendo le sedute e determinando l'ordine del giorno, previa approvazione dei suddetti organi

5. La durata del mandato presidenziale è di 12 mesi, prorogabile per un massimo di 6 mesi. Su base semestrale, il Consiglio direttivo è convocato e aggiornato sull'attuazione delle attività associative e sulla direzione dell'Associazione. Il Consiglio direttivo ha il diritto di esercitare una forma di indirizzo e controllo nei riguardi del Presidente redigendo una relazione su eventuali orientamenti e azioni da intraprendere compatibilmente con lo Statuto. Il Presidente è tenuto a prenderne atto.
6. Il Consiglio direttivo può sfiduciare il Presidente attraverso una mozione motivata e votata all'unanimità dei membri del Consiglio direttivo, ad esclusione del Presidente, di cui le modalità e i criteri espressi ai sensi dell'art. 12.

Art. 8

1. All'interno del Direttivo è presenti un membro per ciascuna delle due testate giornalistiche legate ad ASP, The Journal ASP e Limes Club ASP, con poteri decisionali limitati alla propria composizione interna nonché per le materie loro concernenti.
2. Il Consiglio direttivo e il Direttivo devono essere costantemente aggiornati dalle testate giornalistiche sulle loro iniziative ed andamento interni, fermo restando l'imprescindibile allineamento con i valori di ASP e con i rapporti interassociativi che la stessa intrattiene. In caso contrario il Consiglio direttivo può fare un richiamo scritto al Direttore della testata e decidere di richiedere un'audizione davanti al Consiglio. Il Direttore della testata ha l'obbligo di rispondere al richiamo e in caso di richiesta di audizione, ha l'obbligo di partecipare.
4. Il presente Statuto predispone che, in seguito alle due assenze continuative non giustificate nelle riunioni di Direttivo da parte del rappresentante della testata, il Consiglio direttivo può presentare una mozione al fine di rimuovere dall'incarico il Direttore della testata. Tale mozione deve essere votata dai 2/3 del Consiglio direttivo.

Art. 9

1. Il Consiglio direttivo si riunisce una volta ogni 30 giorni in sessione ordinaria. Riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta del Presidente o su proposta di un membro del Consiglio direttivo per valide motivazioni.
2. La convocazione della Riunione deve essere inviata ai membri del Consiglio con almeno 3 giorni di preavviso per le riunioni ordinarie e 1 giorno per le riunioni straordinarie, specificando data, ora, luogo e ordine del giorno. Tutti i membri del Direttivo sono tenuti a partecipare fisicamente, o in modalità remota, purché ne diano preavviso al Presidente.
3. La Riunione di Direttivo è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci membri del Direttivo, ognuno dei quali ha diritto ad un singolo voto in caso di votazione.
4. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente con possibilità per i membri del Direttivo di proporre in corso di seduta ulteriori punti di discussione.

5. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri del Direttivo, testate giornalistiche escluse.

TITOLO III – Struttura e modalità di votazione

Art. 10

1. Le decisioni vengono prese all'interno del Consiglio direttivo a maggioranza semplice dei presenti, salvo dove diversamente disposto dallo Statuto.
2. Per delibere recanti modifiche allo Statuto, scioglimento dell'Associazione o spese straordinarie è richiesta l'unanimità all'interno del Consiglio direttivo, entro le prime due votazioni e, dalla terza, la maggioranza semplice dei presenti.
3. Tutte le decisioni devono essere verbalizzate, registrando la data, i partecipanti, gli argomenti discussi e gli eventuali risultati delle votazioni. I verbali, riservati ai soli membri del Direttivo e non diffondibili, pena l'espulsione immediata dall'Associazione, sono custoditi dal Segretario Generale e devono essere resi disponibili per consultazione ai membri del Direttivo qualora ne facessero richiesta.

Art. 11

1. La mozione di sfiducia è uno strumento di controllo interno che permette ai membri del Consiglio direttivo di sollevare dall'incarico un membro dell'associazione in caso di gravi mancanze o comportamenti incompatibili con gli obiettivi e i valori dell'Associazione di cui agli artt. 2 e 3.
2. La mozione di sfiducia può essere promossa per:
 - a) inadempienza dei compiti assegnati;
 - b) comportamenti non etici o dannosi per l'Associazione o per i suoi membri;
 - c) diffusione dei contenuti riservati del Direttivo, delle sue riunioni e dei suoi documenti;
 - d) violazione dello Statuto o delle deliberazioni del Consiglio direttivo
 - e) ostruzionismo associativo;
 - f) utilizzo improprio delle risorse o abuso di potere.
3. La mozione di sfiducia rivolta a un singolo membro del Direttivo può essere presentata dal Presidente o da un membro del Consiglio direttivo o da un 1/3 dei membri del Direttivo stesso. Quest'ultima deve essere approvata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio direttivo.

Art. 12

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente può essere presentata e posta in votazione una sola volta per ciascun semestre del mandato presidenziale.

2. La mozione non può essere presentata nei primi 60 giorni dall'insediamento e negli ultimi 60 giorni del mandato presidenziale.
3. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente deve essere presentata a maggioranza dei 2/3 del Consiglio direttivo. La proposta deve essere presentata per iscritto e includere le motivazioni dettagliate della sfiducia. può essere proposta all'unanimità dei membri del Consiglio Direttivo. La proposta deve essere presentata per iscritto e includere le motivazioni dettagliate della sfiducia.
4. Entro 3 giorni dalla presentazione della mozione, il Vicepresidente o, in sua assenza, il membro più anziano del Consiglio Direttivo convoca una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo per discutere la mozione.
5. La riunione è considerata valida in caso di presenza di almeno i 2/3 dei membri del Direttivo.
6. Durante la riunione, i membri promotori della mozione espongono le ragioni della sfiducia.
7. Il Presidente ha diritto a presentare la propria difesa e rispondere alle accuse.
8. La mozione di sfiducia viene approvata all'unanimità dei membri del Consiglio Direttivo.
9. Il voto è segreto per garantire l'imparzialità.
10. Se la mozione viene approvata, il Presidente è considerato sfiduciato e decade immediatamente dalla sua carica. Il Vicepresidente con più anni di anzianità associativa assume le funzioni del Presidente ad interim, il quale, entro e non oltre 15 giorni, è tenuto a indire una riunione per l'elezione del nuovo presidente.

Art. 13

1. La mozione di sfiducia nei confronti di un membro del Consiglio direttivo può essere proposta dalla maggioranza semplice dei membri del Consiglio direttivo o dal Presidente.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto e includere le motivazioni dettagliate della sfiducia. Entro 3 giorni dalla presentazione della mozione, il Presidente (o, in sua assenza, il Vicepresidente) convoca una riunione straordinaria per discutere la mozione di sfiducia.
3. I membri promotori della mozione espongono le ragioni della sfiducia. Il membro interessato ha il diritto di difendersi e rispondere alla mozione qualora presente alla riunione. La mozione di sfiducia viene approvata con una maggioranza semplice dei membri del Consiglio direttivo.
4. Il voto è segreto per assicurare imparzialità.

5. Se la mozione viene approvata, il membro del Consiglio direttivo interessato decade immediatamente dalla sua carica e non può partecipare ulteriormente alle attività del Consiglio.
6. Il Consiglio direttivo, al fine di assicurare il corretto andamento della macchina associativa, assume la delega del membro sfiduciato per un periodo limitato di massimo 30 giorni al termine dei quali procederà alla presentazione e della nomina di un sostituto, secondo le modalità previste dallo Statuto.
7. Gli esiti di una mozione di sfiducia, comprese le motivazioni ed i dettagli rilevanti, devono essere comunicati ai membri del Direttivo in modo trasparente, tutelando l'immagine dell'Associazione.

TITOLO IV – Gestione dei Fondi

Art. 14

1. L'Associazione è un ente senza scopo di lucro (ai sensi del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117), finalizzato a promuovere attività culturali, sociali e ricreative a favore degli studenti dell'Università LUISS Guido Carli
2. L'Associazione si propone di organizzare eventi, seminari, incontri, visite culturali ed altre attività che favoriscano l'interazione tra gli studenti associati e l'ampliamento delle loro conoscenze accademiche e culturali.

Art. 15

1. Tutte le spese di ASP superiori a euro 300,00€ devono essere giustificate da fatture, ricevute, scontrini o altri documenti che provano come i fondi siano stati effettivamente spesi a favore dei fini associazionistici.
2. Si prevede l'istituzione e il continuo aggiornamento di un registro contabile con tutte le entrate e uscite per consentire un controllo accurato della gestione economica dell'Associazione.
3. Il Presidente designa il membro del Direttivo incaricato a svolgere le mansioni della Tesoreria.

Art. 16

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione comprendono:
 - a) contributi annuali dell'Università LUISS Guido Carli, erogati in conformità ai regolamenti universitari;
 - b) quote di tesseramento dei membri;

- c) eventuali donazioni, sponsorizzazioni o contributi da terzi, purché in linea con le finalità dell'Associazione e previa approvazione del Consiglio direttivo;
 - d) rimborsi;
 - e) ogni altro tipo di entrate.
2. Tutti i fondi ricevuti devono essere destinati solo ed esclusivamente alle attività ed agli scopi che l'Associazione si prefigge, pena l'immediata espulsione dall'Associazione con obbligo di risarcimento in toto della cifra illegalmente appropriata.
 3. Tutti gli incarichi di qualsiasi grado all'interno dell'Associazione non sono in alcuna forma retribuiti.

Art. 17

1. È fatto divieto di distribuire utili, avanzi di gestione e profitti ai soci o terzi, ancorché in forma indiretta.

Art. 18

1. In caso di scioglimento, il Consiglio direttivo delibera sulla destinazione dei fondi e risorse residue, che dovranno essere esclusivamente devoluti a scopi affini alle finalità di ASP di cui agli artt. 2 e 3.

TITOLO V – Eventi e Progetti

Art. 19

1. Tutti gli eventi e i progetti organizzati dall'Associazione devono rispettare le finalità di promozione culturale e sociale descritte agli artt. 2 e 3.
2. Gli eventi e i progetti possono essere promossi solo previo controllo del budget e approvazione da parte del Consiglio direttivo.
3. Le eventuali entrate e spese di ogni evento devono essere rendicontate separatamente e documentate per garantire la trasparenza verso gli associati e l'Università.

TITOLO VIII – Disposizioni finali

Art. 20

1. I membri sfiduciati e rimossi da ogni responsabilità associativa non possono ricoprire nessuno degli incarichi previsti all'interno di questo Statuto.
2. La lista delle persone sfiduciate da ciascuna presidenza deve essere trasmessa dal Presidente al Segretario generale.

Art. 21

1. Ogni modifica dello Statuto deve essere approvata dal Consiglio direttivo a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Art. 22

1. Ogni violazione del presente Statuto rappresenta un oltraggio ai valori fondamentali della realtà associativa rappresentata e comporta l'attivazione delle procedure previste per la mozione di sfiducia, ai sensi dell'art. 11.
2. I membri del Direttivo hanno l'obbligo di segnalare eventuali violazioni dello Statuto al Consiglio direttivo.

Redatto e sottoscritto dai due Copresidenti Giorgio Arelli e Giuseppe Pagano

Roma, 8 marzo 2026